

**Regolamento per la partecipazione al sistema di ricerca delle offerte commerciali delle imprese di vendita di energia elettrica e di gas**

**Parte I  
Disposizioni generali**

**1. Oggetto e ambito di applicazione**

- 1.1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le condizioni per l'ammissione e la permanenza nel sistema di ricerca delle offerte commerciali delle imprese di vendita di energia elettrica e di gas (di seguito: sistema di ricerca) attivato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), e stabilisce gli obblighi e le responsabilità delle imprese ammesse, al fine di garantire la parità di accesso, l'omogeneità dei contenuti informativi e il corretto funzionamento del sistema medesimo.
- 1.2. Il presente Regolamento si applica a tutte le imprese ammesse a partecipare al sistema di ricerca, a partire dal momento dell'ammissione e per tutta la durata della permanenza nel sistema.

**Parte II  
Ammissione e permanenza nel sistema**

**2. Ammissione al sistema**

- 2.1. Sono ammesse alla partecipazione al sistema di ricerca le imprese che svolgono attività di vendita di energia elettrica a clienti finali iscritte nell'elenco di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 134/07 e le imprese autorizzate alla vendita di gas a clienti finali.
- 2.2. L'ammissione al sistema di ricerca avviene mediante apposito accreditamento effettuato tramite il sistema "Anagrafica operatori" di cui alla deliberazione 23 giugno 2008, n. GOP 35/08, e l'abilitazione di appositi identificativi individuali con le modalità indicate nelle Istruzioni tecniche di cui al successivo punto 7.2 del presente Regolamento. In sede di prima implementazione, l'accreditamento potrà avvenire in via provvisoria e temporanea mediante un sistema di abilitazione alternativo.
- 2.3. La perdita dei requisiti di cui al precedente punto 2.1. comporta la revoca dell'ammissione al sistema di ricerca con la conseguente disabilitazione dei codici identificativi e l'esclusione di tutte le offerte commerciali dalla pubblicazione nel sistema medesimo.

**3. Permanenza nel sistema di ricerca**

- 3.1. L'ammissione al sistema di ricerca comporta per ciascuna impresa:
  - a) la pubblicazione delle proprie offerte commerciali rivolte alla generalità dei clienti domestici;
  - b) un vincolo di permanenza per un periodo minimo di un anno, decorrente dal momento dell'ammissione.

- 3.2. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel sistema di cui al precedente punto 3.1, lettera b), l'impresa può revocare in qualunque momento la propria partecipazione, dandone comunicazione agli uffici dell'Autorità con un preavviso non inferiore a dieci giorni lavorativi. La richiesta di revoca comporta la disattivazione di tutti gli identificativi di accesso attribuiti all'impresa e l'esclusione dalla pubblicazione nel sistema di ricerca delle relative offerte commerciali.

**4. Obblighi e responsabilità in materia di conservazione e gestione dei codici identificativi di accesso al sistema**

- 4.1. Ciascuna impresa è responsabile in modo pieno ed esclusivo per l'uso, la gestione, la conservazione e l'eventuale generazione o modifica dei propri codici identificativi a partire dal momento dell'ammissione al sistema di ricerca, ed è tenuta a comunicare immediatamente all'Autorità il verificarsi di qualunque fatto o circostanza idoneo a compromettere le condizioni di riservatezza o di sicurezza di uno o più identificativi.
- 4.2. Il ricevimento da parte dell'Autorità della comunicazione di cui al precedente punto 4.1., comporta la disabilitazione di tutti i codici identificativi dell'impresa interessata e la sospensione della pubblicazione nel sistema di ricerca di tutte le offerte commerciali dell'impresa medesima. Fino al ricevimento di tale comunicazione da parte dell'Autorità, l'impresa rimane responsabile nei termini di cui al precedente punto 4.1.

**5. Obblighi informativi**

- 5.1. Le imprese hanno l'obbligo di comunicare immediatamente agli uffici dell'Autorità la perdita dei requisiti di cui al precedente punto 2.1.

**6. Modifiche di caratteristiche o di funzionalità del sistema**

- 6.1. L'Autorità si riserva di modificare o sviluppare una o più caratteristiche o funzionalità del sistema di ricerca provvedendo al necessario aggiornamento delle Istruzioni tecniche, dandone preavviso di quindici giorni lavorativi mediante comunicazione pubblicata nel sito internet dell'Autorità. In tal caso le imprese hanno la facoltà di revocare la propria partecipazione, in deroga a quanto previsto dal precedente punto 3.1.

**Parte III**

**Obblighi e responsabilità in materia di gestione dei contenuti informativi**

**7. Accesso alle funzionalità del sistema**

- 7.1. Per ciascuna impresa l'accesso e l'operatività nel sistema di ricerca avviene mediante il codice identificativo acquisito in occasione dell'ammissione al sistema stesso, ed è limitato alle funzionalità e ai contenuti informativi di propria competenza.
- 7.2. Le funzionalità di cui al punto precedente e le modalità di gestione degli elementi informativi di competenza delle imprese ammesse sono descritte nelle Istruzioni tecniche pubblicate dall'Autorità, che le imprese medesime sono tenute a rispettare in ogni parte.

7.3. Eventuali modifiche alle Istruzioni tecniche sono comunicate con le modalità di cui al precedente punto 6.1.

## **8. Obblighi relativi alla gestione e alla pubblicazione di elementi informativi nel sistema di ricerca**

8.1. Ciascuna impresa è responsabile in modo pieno ed esclusivo per la gestione e la pubblicazione nel sistema di ricerca degli elementi informativi di propria competenza, e ha l'obbligo di:

- a) garantire che tali elementi informativi siano completi, corretti e veritieri;
- b) provvedere al costante aggiornamento degli elementi informativi oggetto di pubblicazione nel sistema.

## **9. Elementi informativi obbligatori e facoltativi**

9.1. La definizione per ciascuna offerta commerciale dei seguenti elementi informativi è classificata come obbligatoria ai fini della pubblicazione nel sistema di ricerca:

- a) informazioni relative all'impresa:
  - i) ragione sociale;
  - ii) almeno un recapito per contatti di natura commerciale;
- b) informazioni relative all'offerta:
  - i) denominazione commerciale;
  - ii) servizio fornito (elettrico, gas, entrambi);
  - iii) classificazione in base alle eventuali variazioni nel tempo dei corrispettivi di competenza dell'impresa;
  - iv) condizioni limitative e termine di validità dell'offerta;
- c) informazioni relative al prezzo:
  - i) valore unitario dei corrispettivi di competenza dell'impresa;
  - ii) selezione degli ulteriori corrispettivi di natura tariffaria poste a carico del cliente;
  - iii) indicazione di ulteriori oneri a carico del cliente eventualmente previsti dal contratto, anche in relazione a prestazioni fornite da terzi;
- d) descrizione e valore unitario di eventuali sconti e bonus;
- e) informazioni relative alle condizioni contrattuali di fornitura:
  - i) termine massimo di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso;
  - ii) frequenza di lettura
  - iii) frequenza e modalità di pagamento;
  - iv) durata del contratto.

9.2. Con riferimento alle informazioni di prezzo di cui al precedente punto 9.1, lettera c), è inoltre classificata come obbligatoria la definizione dei seguenti elementi informativi:

- a) in caso di corrispettivi di valore predeterminato e invariabile per almeno un anno, periodo di applicazione del valore medesimo;
- b) in caso di corrispettivi soggetti a condizioni di indicizzazione che non recepiscono integralmente ed esclusivamente gli adeguamenti delle condizioni di fornitura per i servizi in regime di tutela determinate dall'Autorità:
  - i) frequenza dei possibili adeguamenti;
  - ii) descrizione del criterio di indicizzazione e dei relativi parametri;
  - iii) serie storica del valore massimo mensile raggiunto dal corrispettivo indicizzata nei precedenti 12 mesi;

- 9.3. La definizione degli elementi informativi aggiuntivi previsti dal sistema, relativi all'impresa, a ulteriori caratteristiche qualificanti dell'offerta, a iniziative promozionali o servizi supplementari attivabili su richiesta del cliente, è classificata come facoltativa ai fini della pubblicazione delle offerte.
- 9.4. La mancata definizione di uno o più elementi informativi classificati come obbligatori ai fini della pubblicazione delle offerte commerciali comporta automaticamente l'impossibilità per l'impresa di abilitare la pubblicazione della relativa offerta commerciale.

#### **10. Pubblicazione delle offerte commerciali**

- 10.1. Le imprese abilitano la pubblicazione nel sistema delle offerte commerciali e dei relativi elementi informativi sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità.
- 10.2. la pubblicazione delle offerte non può essere disabilitata prima del decorso del termine di validità di cui al precedente punto 9.1.b.
- 10.3. Ciascuna impresa ha l'obbligo di verificare la correttezza degli elementi informativi di propria competenza e di apportare le necessarie correzioni o modifiche prima di abilitarne la pubblicazione.
- 10.4. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di provvedere autonomamente alla correzione o all'aggiornamento di elementi informativi di propria competenza, deve darne immediata comunicazione all'Autorità. In tal caso l'Autorità, in qualità di amministratore del sistema, può disabilitare la pubblicazione delle offerte commerciali alle quali siano associati i contenuti informativi non veritieri o non attuali, fino all'espletamento delle necessarie modifiche.

#### **11. Effetti della pubblicazione**

- 11.1. L'abilitazione di cui al precedente punto 10.1 comporta la validità della relativa offerta commerciale nei confronti del pubblico per tutto il periodo della pubblicazione. In tal caso, le imprese sono tenute a stipulare contratti con le caratteristiche e alle condizioni pubblicate nel sistema di ricerca.